

REGOLAMENTO (CE) N. 1505/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1385/96⁽⁶⁾, stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione⁽⁷⁾ ha aperto nuovi contingenti tariffari per taluni prodotti nel settore del pollame nell'ambito

dell'Organizzazione mondiale del commercio; che detti dazi addizionali si applicano soltanto alle importazioni effettuate nei limiti di tali contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

I dazi addizionali fissati nell'allegato I non si applicano per le importazioni effettuate nel quadro dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1431/94^(*), (CE) n. 1474/95^(**) e (CE) n. 1251/96^(***).

(*) GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

(**) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

(***) GU n. L 161 del 29. 6. 1995, pag. 136.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(2) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

(5) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.

(6) GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 29.

(7) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.